

IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE*Con i nuovi obblighi dell'antiriciclaggio stress test sui clienti*

Luigi Fruscione e Benedetto Santacroce ▶ pagina 4

Antiriciclaggio, stress test sui clienti

Norme stringenti su identificazione, valutazione del rischio e puntuale conservazione dei dati

Quadro aggiornato

Il provvedimento approvato il 24 maggio recepisce le più recenti indicazioni europee

Giro di vite

Previsti ulteriori obblighi per le attività fornite dai professionisti legali e contabili

**Benedetto Santacroce
Luigi Fruscione**

■ Si amplia la lista degli adempimenti e degli obblighi antiriciclaggio per professionisti legali e contabili dopo l'approvazione da parte del Governo delle nuove regole europee. Il provvedimento che recepisce la direttiva Ue 2015/849 (nota come IV direttiva antiriciclaggio) prepara notevoli modifiche per le prassi attuali e introduce anche nuovi obblighi per i «soggetti obbligati»: professionisti, banche, assicurazioni, poste, intermediari del risparmio e altri soggetti ancora (cambia valute, società fiduciarie, operatori di gioco) che possono avere occasione, nelle loro attività, di entrare in contatto con operazioni sospette di riciclaggio.

La previsione di nuovi adempimenti - si veda, da ultimo, «Il Sole 24 Ore» del 26 maggio - ha peraltro già suscitato le proteste dei commercialisti e degli esperti contabili, che hanno contestato l'introduzione di sanzioni anche per violazioni meramente formali degli obblighi di adeguata verifica e di conservazione, e il coinvolgimento degli organi di controllo non incaricati della revisione legale.

Riepiloghiamo allora alcuni tratti salienti del nuovo decreto legislativo, che entrerà pienamente in vigore entro i prossimi dodici mesi, con l'emanazione dei decreti richiesti al ministro dell'Economia e degli aggiornamenti necessari da parte delle autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Isvap).

Obblighi ed esclusioni

Nella vita quotidiana ogni persona, ogni società o associazione si trova a entrare in contatto, per lo svolgimento di una prestazione, con intermediari bancari e finanziari, professionisti (dottori commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro ecc.), Caf e patronati. Le prestazioni che rilevano ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio sono le seguenti:

- movimentazione di denaro;
- trasferimento o trasmissione di mezzi di pagamento;
- compimento o stipula di atti negoziali a contenuto patrimoniale.

In tutte queste occasioni ci si troverà a rendere una serie di informazioni che costituiscono tecnicamente la cosiddetta «adeguata verifica».

Questo adempimento trova applicazione, salvo alcune eccezioni, in due casi:

- 1 in occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale o dell'instaurazione di un rapporto continuativo;
- 2 in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15 mila euro.

Sono, però, espressamente escluse dagli obblighi di adeguata verifica le attività di mera redazione e trasmissione, ovvero di sola trasmissione, delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.

La verifica

Prima dell'instaurazione di un rapporto continuativo con un cliente o prima del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, o anche prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale, i clienti sono tenuti a rendere al professionista o a qualsiasi «soggetto obbligato» una serie di informazioni. Queste informazioni attengono:

- all'identificazione del cliente e alla verifica della sua identità, attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento;
- all'acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

È importante notare che queste informazioni riguardano non solo il soggetto che richiede la prestazione, ma anche il suo titolare effettivo: vale a dire la persona fisica, diversa dal cliente, nell'interesse della quale il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Qualora il cliente sia una persona giuridica dotata di perso-



nalità giuridica, tenuta all'iscrizione nel Registro delle imprese (articolo 2188 del Codice civile), o una persona giuridica privata come un'associazione o una fondazione, tenuta all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (Dpr 10 febbraio 2000, n. 361), questo cliente deve comunicare al Registro delle imprese le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo.

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti, esibendo un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente (ad esempio il passaporto), del quale il soggetto obbligato deve acquisire copia, in formato cartaceo o elettronico.

Le sanzioni

Per il professionista o l'intermediario che viene meno a questi obblighi di adeguata verifica e omette di acquisire i dati identificativi e le informazioni sul cliente, il decreto legislativo commina una sanzione amministrativa di 2mila euro; ma se le violazioni sono «gravi, ripetute o sistematiche» la sanzione sale da 2.500 fino a 50mila euro. Le stesse soglie sono previste per la violazione degli obblighi di conservazione, per dieci anni, dei dati relativi alla clientela. Chi invece omette di segnalare le operazioni sospette è soggetto a una sanzione da 3mila euro, che però va da 30mila a 300mila se queste violazioni sono gravi, ripetute e sistematiche.

Per i casi, infine, di falsificazione dei dati da parte dei «soggetti obbligati» è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Livelli differenziati

ADEGUATA VERIFICA

Si effettua:

- all'instaurazione di un rapporto continuativo o al conferimento dell'incarico per una prestazione professionale;
- all'esecuzione di un'operazione occasionale che comporta trasmissione o movimentazione

di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si possono applicare misure di adeguata verifica semplificate nell'estensione e nella frequenza degli adempimenti. Per valutare il livello di rischio si tiene conto di indici quali, ad esempio:

- il cliente è una società quotata, una pubblica amministrazione, un'istituzione o organismo con funzioni pubbliche

- il cliente risiede in aree geografiche a basso rischio
- il prodotto è un fondo pensione del secondo pilastro o un contratto di assicurazione vita con premio annuale non oltre 1.000 euro o premio unico non superiore a 2.500 euro
- il prodotto ha rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo mitigati da fattori quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Va effettuata dai soggetti obbligati in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Consiste nell'acquisire informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo, approfondendo gli elementi posti a fondamento delle

valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e intensificando la frequenza dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale